

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01522/2017 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1522 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Samantha Scidone e Nelly Rango, rappresentati e difesi dall'avvocato Sirio Solidoro, con domicilio eletto presso lo studio Placidi Srl in Roma, via Cosseria N. 2;

contro

Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Università degli Studi Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Gen.Le Dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Miur – Dipartimento Per il Sistema Educativo di Istruzione e di Formazione
Direzione Generale Per il Personale Docente S non costituito in giudizio;

nei confronti di

Belle' Anna Maria, Chiarelli Pierpaolo, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Siena, Università degli Studi di Siena non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- Del DM n. 948 del 01 dicembre 2016, e di ogni eventuale e pedissequa nota, avente ad oggetto “Disposizioni concernenti l'attuazione dei percorsi di specializzazione per le attività di sostegno ai sensi del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e successive modificazioni”, pubblicato dal MIUR, a firma del Ministro p.t, nella parte in cui non prevede l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, delle ricorrenti, ognuna per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno, nonché nella parte in cui riserva il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi e nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati e della nota del 13 dicembre 2016, con cui il MIUR, interpellato dalle università, ha specificato che l'inserimento in soprannumero è limitato soltanto ai vincitori non anche agli idonei.
- Di tutti i provvedimenti e atti indicati nelle premesse dell'impugnato DM n. 948/2016, se interpretati, per le predette ragioni, in senso lesivo per i ricorrenti.
- Del DM n. 270 del 2004 a firma del MIUR recante “modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n 509” e successive modificazioni.
- Nonché di tutti i decreti ministeriali a firma del MIUR con cui sono stati indetti e formulati tutti i cicli di TFA e TFA-Sostegno se, per l'appunto, interpretati in maniera lesiva per i ricorrenti e cioè come ostativi al loro inserimento in

soprannumero al prossimo ciclo del Sostegno.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIDONE SAMANTHA il 15\5\2017 :

PREVIA SOSPENSIONE CON ISTANZA DI MISURA MONOCRATICA

Del DM n. 141 del 10 marzo 2017 a firma del MIUR avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove per l'accesso ai corso di specializzazione del sostegno (cd TFA-Sostegno), e del successivo provvedimento-decreto del 17 marzo 2017, a firma del MIUR in persona del dirigente pt- direzione generale, avente ad oggetto il rinvio ad altra data delle predette prove; nonché del dm N. 226/2017 del 13 aprile 2017 a firma del MIUR, avente ad oggetto l'indizione e la calendarizzazione delle prove di accesso al TFA-Sostegno previste per il 25-25 maggio 2017. Nonché di tutti i provvedimenti e atti richiamati nelle premesse dai predetti decreti, che qui si hanno integralmente trascritti se interpretati in senso lesivo per gli istanti e, comunque, di tutti gli atti concernenti il procedimento di rinvio ed inizio delle prove per l'accesso al predetto corso-concorso TFA.

Tutti i suddetti decreti vengono impugnati nella parte in cui non prevedono l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, delle ricorrenti, ognuna per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno, nonché nella parte in cui riservano il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi e nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati, essendo ad essi riconosciuto soltanto un punteggio aggiuntivo e non pure l'accesso ex lege ai corsi ad oggetto.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SCIDONE SAMANTHA il 21\6\2017 :

per l'annullamento

Del bando pubblicato dall'Università degli Studi di Siena in data 19.4.2017, a firma del rettore pt, nonché dei decreti e alle pedissequae note. Nonché per l'annullamento del successivo elenco degli ammessi alle prove scritte e di quelli ammessi ai test, in relazione ai predetti bandi del predetto ateneo, tutti pubblicati entro la data di notificazione del presente atto. Di tutti i provvedimenti e verbali del concorso sino ad ora approvati che escludono dal soprannumero i ricorrenti. Nonché del rigetto o del silenzio serbato sulle istanze inviate dai ricorrenti, con cui essi hanno richiesto l'iscrizione in soprannumero, nonché nella parte in cui il bando non ha permesso agli istanti di formulare valida domanda di partecipazione in soprannumero, ove occorra compreso anche il pagamento dei diritti di Segreteria, riservando tale possibilità ai soli vincitori non anche agli idonei. Di tutti i provvedimenti di esclusione emessi dall' ateneo e dal MIUR, a carico dei ricorrenti;

Tutti i predetti atti e provvedimenti sono impugnati nella parte in cui non prevedono l'accesso in soprannumero al TFA sostegno terzo ciclo, dei ricorrenti, ognuno per le classi di concorso di riferimento, come specificate nella successiva tabella, in quanto docenti risultati idonei non ammessi al ciclo precedente (il secondo) del TFA sostegno. Nonché nella parte in cui riservano il predetto accesso in soprannumero soltanto ai vincitori dei cicli precedenti e, comunque, a coloro che avevano sospeso la frequentazione del ciclo, e non anche a coloro che, come i ricorrenti, nel ciclo precedente, nello specifico nel secondo ciclo, erano già risultati idonei non ammessi. Nonché nella parte in cui è anche previsto (art. 4) che le graduatorie non possono comunque essere integrate da altri candidati, essendo ad essi riconosciuto soltanto un punteggio aggiuntivo e non pure l'accesso ex lege ai corsi ad oggetto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca e dell'Università degli Studi Siena;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori l'Avv. A. Petretti in sostituzione dell'Avv. S. Solidoro e l'Avvocato dello Stato V. Fico;

I ricorrenti deducono che non sarebbe stata prevista per loro la possibilità di iscrizione in soprannumero, nonostante siano risultati idonei alle prove di accesso ai precedenti cicli abilitanti, senza che siano stati ammessi alla frequenza degli stessi per raggiunto limite del contingente autorizzato e previsto in relazione a tali corsi pregressi;

Considerato, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, in base all'art 6, comma 10, del D.M. 30 settembre 2011, «La graduatoria degli ammessi al corso non può essere in nessun caso integrata da altri candidati. Nel caso in cui la graduatoria dei candidati ammessi risulti composta da un numero di candidati inferiore al numero di posti messi a bando, non si procede ad alcuna integrazione e il corso è attivato per un numero di studenti pari agli ammessi. Non sono consentite ammissioni in soprannumero ai corsi»;

Considerato, in ogni caso, che la limitazione degli accessi ai TFA - III Ciclo prevista dal D.M. impugnato appare comunque ragionevole in relazione alla necessità per l'Amministrazione di assicurare strutture adeguate e docenti idonei e sufficienti, in rapporto alle concrete capacità recettive dei singoli Atenei, in quanto un (non preventivabile) numero di ammessi in soprannumero potrebbe in concreto pregiudicare un utile e proficuo svolgimento dei corsi;

Ritenuto, per quanto precede, che non possa trovare accoglimento la proposta domanda cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), respinge la domanda cautelare proposta.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 giugno 2017 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Silvio Lomazzi, Consigliere

L'ESTENSORE

Vincenzo Blanda

IL PRESIDENTE

Gabriella De Michele

IL SEGRETARIO